

REGOLAMENTO

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 97/1998

Modificato con deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 5/1999 - n. 51/1999 e n. 6/2000

INDICE

CAPO I - PARTE GENERALE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione del canone

Art. 3 - Distinzione delle occupazioni

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

CAPO II - CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI - NULLA OSTA

Art. 5 - Norme generali

Art. 6 - Autorizzazioni

Art. 7 - Concessioni

Art. 8 - Nulla osta

Art. 9 - Concessioni ed autorizzazioni su strade provinciali rilasciate dai Comuni

Art. 10 - Concessioni ed autorizzazioni rilasciate direttamente dalla Provincia

Art. 11 - Rinnovo e trasmissibilità delle concessioni ed autorizzazioni

Art. 12 - Durata - decadenza - sospensione e revoca delle concessioni ed autorizzazioni

Art. 13 - Preferenza nel rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Art. 14 - Occupazioni d'urgenza

Art. 15 - Divieti - cauzioni

Art. 16 - Abusivismo

CAPO III - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 17 - Classificazione degli spazi ed aree pubbliche

Art. 18 - Determinazione della tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee e della tariffa annuale per quelle permanenti

Art. 19 - Limitazione della superficie assoggettabile al canone

Art. 20 - Cumulo delle occupazioni

Art. 21 - Rivalutazioni tariffarie

CAPO IV - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 22 - Disciplina di applicazione del canone

Art. 23 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo

Art. 24 - Occupazione del sottosuolo e soprassuolo - determinazione del canone

Art. 25 - Abrogato con delibera di C.P. n. 51/99

Art. 26 - Occupazione generica di suolo pubblico

CAPO V - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 27 - Disciplina di applicazione del canone

Art. 28 - Termini per pagamento del canone

Art. 29 - Occupazioni non inferiori al mese e ricorrenti

Art. 30 - Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

CAPO VI - DENUNCIA E RISCOSSIONE DEL CANONE

Art. 31 - Denuncia dell'occupazione

Art. 32 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Art. 33 - Limite minimo per il pagamento del canone

Art. 34 - Riduzione del canone

Art. 35 - Maggiorazione del canone

Art. 36 - Rateizzazione del canone

Art. 37 - Ritardato od omesso versamento del canone

Art. 38 - Avviso di accertamento e riscossione coattiva

Art. 39 - Rimborsi

Art. 40 - Sanzioni

Art. 41 - Funzionario responsabile

Art. 42 - Esclusione dal canone

Art. 43 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 44 - Entrata in vigore

[Elenco Classificazione strade](#)

CAPO I

PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 - Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, conformemente a quanto disposto dagli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 pubblicato sul supplemento della G.U. del 23.12.1997, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 285/92.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1 - Sono soggette al canone:

a) - le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo (abusive), nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.

b) - le occupazioni realizzate su tratti di area privata sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

c) - le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

2 - Sono escluse dal canone:

a) le occupazioni effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile della Provincia.

b) le occupazioni di qualsiasi natura realizzate sui tratti di strada provinciale che attraversano i centri abitati delimitati, ai sensi dell'art. n. 4 del D.Lgs. n. 285/92, aventi popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti.

ART. 3 - DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1 - Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atti di concessione, od autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti e impianti.

b) sono temporanee le occupazioni effettuate a seguito del rilascio di atti di concessione od autorizzazione aventi durata inferiore all'anno.

ART. 4 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1 - Il canone è dovuto alla Provincia dal titolare dell'atto di concessione od autorizzazione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico.

2 - Ai fini dell'applicazione del canone è sufficiente l'individuazione anche di uno solo dei titolari dell'atto di concessione od autorizzazione, ovvero degli occupanti abusivi, fermo restando che gli stessi sono obbligati in solido tra di loro.

3 - Nella eventualità che vi siano più soggetti titolari del medesimo provvedimento di concessione od autorizzazione, il canone può essere suddiviso, a discrezione della Provincia, su specifica richiesta degli interessati e con l'indicazione, da parte degli stessi, della quota di superficie occupata a ciascuno spettante, purché tale suddivisione non comporti per l'Ente oneri di riscossione che rendano antieconomica la percezione del canone.

Ai soggetti che esercitano il solo diritto di servitù di passaggio il canone non si applica.

CAPO II

CONCESSIONI - AUTORIZZAZIONI - NULLA OSTA

ART. 5 - NORME GENERALI

1 - Il rilascio degli atti di concessione, autorizzazione e nulla osta è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, nonché dalle norme del presente Regolamento.

2 - Sulle strade provinciali, il rilascio degli atti di concessione ed autorizzazione è di competenza della Provincia, con esclusione dei tratti di strada di cui al successivo art. 9.

ART. 6 - AUTORIZZAZIONI

1 - E' soggetto ad autorizzazione l'esercizio di un diritto che implichi un utilizzo speciale della sede

stradale, che la Provincia reputi compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura.

2 - Costituiscono ipotesi di uso speciale:

- a) l'effettuazione di trasporti ed il transito di veicoli eccezionali sulle strade;
- b) la collocazione di mezzi pubblicitari sulle strade o in prossimità di esse;
- c) l'apertura di nuovi accessi o di innesti sulle strade provinciali;
- d) la realizzazione di qualsiasi opera, installazione o impianto all'interno delle fasce di rispetto delle strade.

ART. 7 - CONCESSIONI

1 - E' soggetto a concessione lo svolgimento di qualsiasi attività che implichi un uso eccezionale della sede stradale, per il quale non preesiste la titolarità di un diritto soggettivo, che la Provincia reputi compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato.

2 - Costituiscono ipotesi di uso eccezionale:

- a) lavori o depositi da compiersi sulla sede stradale;
- b) l'occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili;
- c) la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;
- d) l'attraversamento o l'interessamento della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che sotterranee, sottopassi e sovrappassi, teleferiche, gasdotti ed altre opere simili.

ART. 8 - NULLA OSTA

1 - Sono soggetti a nulla osta preventivo tutti i provvedimenti di autorizzazione e concessione di cui al successivo art. 9.

ART. 9 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI SU STRADE PROVINCIALI - RILASCIATE DAI COMUNI

1 - Per i tratti di strada provinciale che attraversano i centri abitati, delimitati ai sensi dell'art. n. 4 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada", con popolazione inferiore a n. 10.000 (diecimila) abitanti, sono competenti al rilascio degli atti di concessione ed autorizzazione i Comuni in cui sono ubicati i centri abitati stessi, previo nulla osta della Provincia..

2 - Il rilascio del nulla osta provinciale è subordinato alla presentazione, da parte dei Comuni, di copia in carta semplice della domanda di autorizzazione o concessione effettuata dall'interessato, corredata di tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica. Tale documentazione dovrà essere accompagnata dall'attestazione del versamento della somma prevista quale rimborso forfetario delle spese di istruttoria, da effettuarsi, a cura dell'interessato, sul c.c. postale n. 220590 - intestato all'Amministrazione Provinciale di Pordenone, Servizio di tesoreria - il cui importo è stabilito per ogni singola fattispecie da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

3 - Entro 60 gg. dal ricevimento dei documenti di cui al comma 2, la Provincia invia al Comune il nulla osta con le prescrizioni a cui sono soggetti i destinatari dei provvedimenti di autorizzazione e concessione. Tale atto è accompagnato, nel caso di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 31, dal modello di denuncia da sottoscrivere e dal bollettino di c.c. postale precompilato per il pagamento del canone, se dovuti, che dovranno essere allegati, a cura del Comune al provvedimento di autorizzazione o concessione rilasciato.

4 - Nei casi in cui le attività od opere soggette a nulla osta preventivo non risultino conformi alle disposizioni di legge ed a quelle del presente regolamento, nei termini indicati dal comma 3, la

Provincia comunicherà l'atto di diniego motivato in ordine al rilascio dei provvedimenti di competenza del Comune.

5 - Qualora la documentazione prodotta dal Comune non fosse sufficiente, i termini, di cui al comma 3, sono temporaneamente sospesi e riprendono a decorrere dal giorno di ricevimento delle integrazioni richieste.

6 - E' fatto obbligo ai Comuni competenti di trasmettere copia dell'atto di concessione o di autorizzazione alla Provincia, nonché la denuncia di inizio e fine lavori.

7 - E' fatto obbligo ai concessionari di trasmettere alla Provincia il modello originale della denuncia dell'occupazione di suolo pubblico e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se dovuti.

ART. 10 - CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI - RILASCIATE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA.

1 - Per le richieste di rilascio degli atti di concessione o di autorizzazione, di competenza diretta della Provincia, i soggetti interessati devono produrre all'Ente i seguenti documenti:

a) formale domanda in bollo, salvo le esenzioni di legge, contenente le generalità complete, il codice fiscale o la partita IVA, la denominazione, l'ubicazione e la superficie esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare e/o modificare, i dati catastali del o dei terreni interessati, il motivo della richiesta, la durata della concessione o autorizzazione;

b) ove necessario, progetto e descrizione particolareggiata delle opere che si intendono eseguire, firmati da un professionista;

c) l'assenso scritto dei terzi nel caso in cui la concessione od autorizzazione abbia attinenza anche con altre proprietà;

d) il versamento della somma prevista, quale rimborso forfetario delle spese istruttorie, da effettuarsi, a cura dell'interessato, sul c.c. postale n. 220590 intestato all'Amministrazione Provinciale di Pordenone, Servizio di Tesoreria - il cui importo è stabilito per ogni singola fattispecie da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

2 - Entro 60 gg dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, la Provincia rilascia il provvedimento di concessione od autorizzazione contenente tutte le prescrizioni a carico del titolare del provvedimento stesso, nonché la specificazione della sua durata.

3 - Nel caso vi sia occupazione di suolo pubblico, la Provincia invia in allegato al provvedimento, se dovuti, il modello di denuncia di cui al successivo art. 31 ed il bollettino di c.c. postale precompilato per il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

4 - I concessionari sono obbligati agli adempimenti di cui all'art. 9, comma 7.

5 - Qualora le attività e le opere da autorizzare o concedere risultino non conformi alle disposizioni di legge e del presente regolamento, la Provincia emana atto motivato di diniego dei provvedimenti, nei termini previsti dal comma 2.

6 - Nel caso in cui l'Ufficio Provinciale competente richieda integrazioni documentali, ai fini della corretta e completa definizione dell'istruttoria i termini, indicati al comma 2, sono sospesi temporaneamente, e riprendono a decorrere dal giorno del ricevimento della documentazione aggiuntiva.

ART. 11 - RINNOVO E TRASMISSIBILITA" DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1 - Almeno tre mesi prima della data di scadenza, i titolari degli atti di concessione od

autorizzazione possono chiedere il rinnovo dei provvedimenti presentando formale domanda in bollo.

Per il rinnovo dei provvedimenti di natura temporanea, la domanda in bollo, può essere presentata entro il loro termine di scadenza.

2 - Le domande di rinnovo presentate alla Provincia devono contenere tutte le informazioni indicate nell'art. 10 comma 1 lett. a).

3 - Per il rinnovo delle autorizzazioni, relative agli accessi ed ai passi carrabili, sulle strade provinciali il canone non si applica.

4 - Nell'ipotesi che la richiesta di rinnovo implichi variazioni strutturali dell'accesso o del passo carrabile, il titolare del provvedimento, relativo all'opera preesistente, è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica ed a rimborsare le spese istruttorie di cui all'art. 10 comma 1 lett. d).

5 - I provvedimenti di autorizzazione non possono essere ceduti senza un atto di consenso dell'Amministrazione Provinciale. Esso è desumibile anche dal silenzio dell'Ente protratto per 30 giorni, da computare dalla data di ricevimento della denuncia di cessione, in carta semplice, contenente gli estremi dell'atto autorizzatorio e le generalità complete del cessionario.

6 - I provvedimenti di concessione sono trasmissibili previa autorizzazione dell'Ente, da richiedere con formale domanda in bollo indicante gli estremi dell'atto concessorio e le generalità complete del cessionario.

7- Fanno eccezione alla norma espressa dal comma 5 le autorizzazioni per gli accessi ed i passi carrabili, che si considerano ceduti all'acquirente dell'immobile servito dall'opera.

8 - Al nuovo titolare del diritto di proprietà è fatto obbligo di comunicare, a pena di decadenza dell'autorizzazione, l'intervenuto acquisto dell'immobile, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dall'avvenuta cessione, allegando alla succitata comunicazione una copia in carta semplice del contratto di compravendita o di altro titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

ART. 12 - DURATA - DECADENZA - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI.

1 - Le concessioni ed autorizzazioni hanno durata massima di ventinove anni salvo, che in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti, o negli atti di rilascio.

Alla loro scadenza, salvo revoca o rinuncia dei titolari, tali provvedimenti sono ripetutamente rinnovati, in modo tacito, per lo stesso periodo indicato negli atti originari, ad eccezione di quelli elencati nel comma 2 del presente articolo.

2 - Sono obbligati a produrre una nuova istanza i titolari dei provvedimenti di:

- a) autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari, di insegne di servizio e simili;
- b) autorizzazioni per transiti eccezionali;
- c) autorizzazioni temporanee per accessi provvisori a cantieri;
- d) concessioni temporanee per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3 - La decadenza degli atti di concessione ed autorizzazione è pronunciata:

- a) per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento;
- b) per inosservanza delle norme contenute nei regolamenti di polizia locale e di edilizia;
- c) per mancata manutenzione delle opere autorizzate o loro esecuzione in difformità alle prescrizioni imposte nel provvedimento;
- d) per cessione dell'uso o sostituzione di persona nel godimento, eccetto nei casi previsti dall'art. 11 commi 5, 6, 7.

4 - La decadenza comporta la perdita dei diritti connessi ai provvedimenti ed obbliga il destinatario

all'immediato sgombero ed alla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente nello stato preesistente all'atto di concessione o autorizzazione.

5 - Le concessioni ed autorizzazioni sono sempre revocabili per comprovati motivi di pubblico interesse.

6 - La revoca della concessione da diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, senza interessi ed altri indennizzi a carico dell'Ente.

7 - L'Amministrazione Provinciale può sospendere temporaneamente le concessioni ed autorizzazioni per ragioni di viabilità od ordine pubblico.

ART. 13 - PREFERENZA NEL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

1 - Qualora sia richiesto da più soggetti un atto di concessione o di autorizzazione per il medesimo oggetto, lo stesso sarà rilasciato al primo richiedente.

ART. 14 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1 - Per far fronte a situazioni d'urgenza o quando è necessario eseguire lavori che non consentono alcun indugio, le occupazioni o le attività possono essere effettuate prima di aver conseguito i formali provvedimenti permissivi, che, successivamente, dovranno essere rilasciati a sanatoria, in seguito a formale istanza prodotta entro il termine perentorio di trenta gg. dalla data di occupazione o dello svolgimento dell'attività.

2 - Nel caso di occupazioni d'urgenza, i soggetti interessati hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione ai Servizi Provinciali deputati alla viabilità, anche mediante fax o telegrammi. In assenza delle succitate comunicazioni sono applicate le sanzioni di cui all'art. 40, comma 10. Ai medesimi Servizi compete, inoltre, l'accertamento della sussistenza delle condizioni d'urgenza, in caso negativo, sono applicate le sanzioni di cui all'art. 40, comma 9.

3 - Coloro che effettuano occupazioni d'urgenza devono provvedere ad adottare tutte le misure previste dal codice della strada per i fini di sicurezza della circolazione e restano, comunque, responsabili, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.

ART. 15 - DIVIETI - CAUZIONI

1 - E' fatto divieto a tutti i titolari di concessioni ed autorizzazioni di modificare, senza la produzione di una nuova istanza rivolta all'Amministrazione Provinciale o al Comune (nel caso di cui all'art. 9), l'opera o l'attività oggetto dei provvedimenti, fermo restando il diritto/dovere dell'Ente di applicare le sanzioni previste dalla legge, e di avviare i procedimenti per la messa in pristino e la rivalsa economica ad essa eventualmente correlata.

2 - A garanzia del diritto di rivalsa della spesa di ripristino, nelle ipotesi di inottemperanza dei soggetti obbligati, la Provincia si riserva la facoltà di imporre ai titolari di concessioni ed autorizzazioni una cauzione di importo predeterminato, da svincolare dopo l'effettuazione del collaudo dell'opera.

ART. 16 - ABUSIVISMO

1 - Le occupazioni di suolo pubblico, lo svolgimento di attività soggette a provvedimenti permissivi della Provincia, effettuate senza i relativi atti di concessione od autorizzazione, ovvero in difformità a quanto da essi prescritto, sono considerate abusive.

2 - Nel caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, le violazioni rilevate saranno sanzionate ai sensi dell'art. 40 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e dal suo regolamento di attuazione.

3 - Qualora, in base alla vigente normativa, gli abusi commessi possano essere sanati, i soggetti interessati devono provvedere, nel più breve tempo possibile, ad effettuare tutte gli adempimenti previsti dall'art. n. 9 o dall'art. n. 10 del presente regolamento.

L'abuso sanabile o sanato comporta, in ogni caso, il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste.

4 - Per gli abusi che non possono essere sanati, è fatto obbligo ai soggetti interessati di provvedere tempestivamente, comunque nei tempi previsti dalla Legge, al ripristino dei luoghi illegittimamente occupati, ovvero alla demolizione delle opere abusive, a propria cura e spese, sulla base delle prescrizioni indicate dai Servizi Provinciali a ciò preposti. I medesimi soggetti sono altresì obbligati ad interrompere immediatamente l'uso illegittimo del bene pubblico o lo svolgimento dell'attività abusiva.

CAPO III

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1 - Il territorio della Provincia di Pordenone è suddiviso nelle tre categorie di importanza sottoindicate e più precisamente individuate nella mappa che fa parte integrante del presente regolamento, comprendente le strade, gli spazi e le aree pubbliche di propria pertinenza:

- Categoria I[^] : Zona di Pianura
- Categoria II[^] : Zona Pedemontana
- Categoria III[^] : Zona Montana

ART. 18 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA GIORNALIERA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DELLA TARIFFA ANNUALE PER QUELLE PERMANENTI

1 - La tariffa giornaliera per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche è determinata con riferimento ai seguenti parametri:

a) categoria di importanza dell'area ove avviene l'occupazione

- Categoria I tariffa base L. 750 € 0,387
- Categoria II tariffa base L. 375 € 0,194
- Categoria III tariffa base L. 187 € 0,097

b) coefficiente di valutazione economica determinato sulla base delle seguenti tipologie di occupazione:

- 1) occupazione generica di suolo pubblico - coefficiente 1
- 2) occupazioni del sottosuolo - coefficiente 0,5

- 3) occupazioni del sottosuolo per pubblici serv. - coefficiente 0,2
- 4) occupazioni del soprassuolo per pubblici serv. . coefficiente 0,2
- 5) occupazioni per lavori edili - coefficiente 0,5
- 6) occupazioni per lavori edili > 15 gg - coefficiente 0,4
- 7) occupazioni per lavori edili > 30 gg. - coefficiente 0,2
- 8) occupazioni per commercio ambulante - coefficiente 0,5
- 9) occupazioni per commercio ambulante > 15 gg - coefficiente 0,4
- 10) occupazioni per commercio ambulante > 30 gg - coefficiente 0,2
- 11) Abrogato con deliberazione di C.P. n. 51 del 09.12.1999
- 12) occupazioni per giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - coefficiente 0,5
- 13) occupazioni per giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante > 15 gg. - coefficiente 0,4
- 14) occupazioni per giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante > 30 gg. - coefficiente 0,2
- 15) occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con impianti per la distribuzione del carburante - coefficiente 0,2
- 16) occupazioni effettuate da ambulanti - produttori agricoli - pubblici esercizi - coefficiente 0,5
- 17) occupazioni effettuate da ambulanti - produttori agricoli - pubblici esercizi > 15 gg - coefficiente 0,4
- 18) occupazioni effettuate da ambulanti - produttori agricoli - pubblici esercizi > 30 gg. - coefficiente 0,2
- 19) occupazioni con funivie e seggiovie - coefficiente 0,2

La misura di tariffa giornaliera al mq. o ml. per le occupazioni temporanee è determinata pertanto dal seguente calcolo:

- Categoria I L. 750 (€ 0,387) x coeff.valutaz. economica
- Categoria II L. 375 (€ 0,194) x coeff.valutaz. economica
- Categoria III L. 187 (€ 0,097) x coeff.valutaz. economica

2 - La misura minima di tariffa giornaliera od oraria, non può essere, comunque, inferiore a L. 150 (€ 0,077) al mq. o ml. qualsiasi sia la categoria di appartenenza ed il coefficiente di valutazione economica applicato.

3 - La determinazione della misura di tariffa annuale per le occupazioni permanenti, con esclusione di quelle riguardanti i pubblici servizi, è calcolata in ragione del 10% di quella temporanea appartenente ad ogni singola categoria e si evidenzia come segue:

- Categoria I L. 75 (€ 0,3873) al mq. o ml. x coeff. valutaz. econ. x 365 gg.
- Categoria II L. 37, 5 (€ 0,0194) al mq. o ml. x coeff. valutaz. econ. x 365 gg.
- Categoria III L. 18,7 (€ 0,0097) al mq. o ml x coeff. valutaz. econ. x 365 gg.

4 - Per le occupazioni permanenti effettuate con impianti adibiti all'erogazione di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente in ragione del 20% dell'importo risultante dall'applicazione delle successive misure di tariffa moltiplicate per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel proprio ambito territoriale:

- a) fino a 20.000 abitanti, L. 1.500 (€ 0.77) per utenza
- b) oltre 20.000 abitanti, L. 1.250 (€ 065) per utenza

5 - Abrogato

ART. 19 - LIMITAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE AL CANONE

1 - Le superfici eccedenti i 1.000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

2 - Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la

parte eccedente e fino ai 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

ART. 20 - CUMULO DELLE OCCUPAZIONI

1 - le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie effettuate nell'ambito di appartenenza della medesima categoria delle strade, degli spazi ed altre aree pubbliche ed aventi la stessa natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq., ml. o al km lineare.

ART. 21 - RIVALUTAZIONI TARIFFARIE

1 - Le misure di tariffa, relative alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e impianti per la fornitura di pubblici servizi, sono rivalutate annualmente, mediante atto deliberativo del Consiglio Provinciale, da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

2 - Decorsi i primi due anni di applicazione del canone, le misure di tariffa, con esclusione di quelle attinenti ai pubblici servizi, possono essere rivalutate annualmente, mediante atto deliberativo del Consiglio Provinciale da adottarsi contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione.

3 - Qualora le rivalutazioni non siano adottate entro i termini, di cui ai commi 1 e 2, verranno applicate le misure di tariffa già in vigore.

CAPO IV

OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 22 - DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1 - Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, salvo per quanto diversamente disposto nel presente regolamento, per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica alle tipologie di occupazione citate nei successivi articoli.

ART. 23 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1 - Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere (in tale concetto sono ricompresi le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche ecc.) e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie, sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2 - Qualora la Provincia debba, per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione, procedere alla modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc., gli impianti adibiti e non a pubblici servizi, eventualmente ubicati nel sottosuolo e soprassuolo stradale, sono trasferiti, ove necessario, in altra sede a cura e spese dei proprietari o degli utenti.

ART. 24 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1 - Il canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi ed impianti adibiti alla fornitura di pubblici servizi è determinato forfetariamente con le modalità previste dall'art. 18, comma 4, del presente regolamento.

2 - Abrogato

3 - Abrogato

4 - Il canone per l'occupazione del suolo e del sottosuolo provinciale, con impianti adibiti alla distribuzione di carburante, è determinato dalla capacità complessiva dei serbatoi sotterranei. La misura base di tariffa, al mq., è stabilita con riferimento ad un serbatoio con capacità non superiore a lt. 3.000 ed è calcolata con le modalità di cui all'art. 18 del presente regolamento. Per serbatoi con capacità singola o complessiva superiore a lt. 3.000 il coefficiente di valutazione economica è aumentato di 0,05 ogni ulteriori 1.000 lt. o frazioni.

ART. 25 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO CON CARTELLO PUBBLICITARIO

1 - Abrogato con deliberazione del C.P. n. 51 del 09.12.1999

ART. 26 - OCCUPAZIONE GENERICA DI SUOLO PUBBLICO

1 - Per la determinazione del canone, relativamente ad altre occupazioni permanenti di carattere generico non espressamente regolamentate, si applicano le tariffe previste a tal fine dall'art. 18, la superficie, a seconda della natura dell'occupazione, può essere espressa in mq, ml o kml., con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni .

CAPO V

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 27 - DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1 - Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore ed è graduato nell'ambito della categoria di appartenenza in rapporto alla durata dell'occupazione medesima.

Il canone si applica in relazione alle ore di occupazione in base alle misure di tariffa giornaliera di cui all'art. 18 del presente regolamento.

ART. 28 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1 - Il pagamento del canone, deve essere effettuato entro e non oltre il periodo di occupazione concesso

ART. 29 - OCCUPAZIONI NON INFERIORI AL MESE E RICORRENTI

1 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere

ricorrente, la Provincia può disporre la riscossione del canone anche mediante convenzione. In caso di applicazione della convenzione, il canone è dovuto in un'unica soluzione, contestualmente alla sottoscrizione del suddetto documento.

In virtù di tale pagamento anticipato, il coefficiente di valutazione economica è ridotto a 0,2 qualsiasi sia la tipologia di occupazione interessata e la sua durata.

ART. 30 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1 - Per le occupazioni di cui al presente articolo aventi carattere temporaneo, il canone, in deroga a quanto disposto dall'art. 18 è determinato ed applicato in misura forfetaria con le seguenti modalità:

a) per occupazioni fino a 1 km lineare e di durata non superiore a gg. 30

- Categoria I L. 300.000 (€ 154,94) x coefficiente valutaz. economica

- Categoria II L. 150.000 (€ 77,47) x coefficiente valutaz. economica

- Categoria III L. 100.000 (€ 51,65) x coefficiente valutaz. economica

b) per occupazioni superiori ad 1 km lineare e di durata non superiore a gg. 30

- Categoria I L. 350.000 (€ 180,76) x coefficiente valutaz. economica

- Categoria II L. 200.000 (€ 103,29) x coefficiente valutaz. economica

- Categoria III L. 150.000 (€ 77,47) x coefficiente valutaz. economica

c) per occupazioni fino a 1 km lineare e di durata superiore a gg. 30

- Categoria I L. 320.000 (€ 165,27) x coefficiente valutaz. economica

- Categoria II L. 170.000 (€ 87,80) x coefficiente valutaz. economica

- Categoria III L. 120.000 (€ 61,97) x coefficiente valutaz. economica

d) per occupazioni superiori a 1 km lineare e di durata superiore a gg. 30

- Categoria I L. 370.000 (€ 191,09) x coefficiente valutaz. economica

- Categoria II L. 220.000 (€ 113,62) x coefficiente valutaz. economica

- Categoria III L. 170.000 (€ 87,80) x coefficiente valutaz. economica

CAPO VI

DENUNCIA E RISCOSSIONE DEL CANONE

ART. 31 - DENUNCIA DELL'OCCUPAZIONE

1 - Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, con esclusione di quelle relative ai passi carrai, i titolari degli atti di concessione devono produrre alla Provincia apposita denuncia.

2 - La denuncia, salvo quella inerente ai pubblici servizi diversamente disciplinata al successivo comma 7, contenente i dati anagrafici completi del concessionario, nonché il codice fiscale, la tipologia dell'occupazione, la strada provinciale sulla quale tale occupazione è ubicata, la progressiva chilometrica, la categoria di appartenenza, la superficie assoggettata al canone, la tariffa applicata e l'importo annuale del canone, è sottoscritta dal concessionario e prodotta alla Provincia entro 30 gg. dal rilascio dell'atto di concessione.

3 - Qualora la denuncia sia prodotta entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, sono applicate le sanzioni di cui all'art. 40, comma 1.

4 - Decorsi i 30 gg., dalla data di scadenza, senza la presentazione della denuncia, il Servizio preposto provvede ad inviare ai soggetti inadempienti, tramite raccomandata a.r., una nota di sollecito con l'invito a produrre, entro 30 gg. dal ricevimento della nota, il succitato documento, nonché, l'indicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 40, comma 2 per ritardata consegna, maggiorata delle spese sostenute per il sollecito medesimo (costo della raccomandata).

5 - Decorsi infruttuosamente gli ulteriori 30 gg., di cui al comma 4, la denuncia si considera omessa; in tale caso sono applicate le sanzioni di cui all'art. 40, comma 3.

6 - L'obbligo di produrre la denuncia, di cui ai commi precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione od autorizzazione, sempreché non si verificano variazioni in aumento o diminuzione nella consistenza dell'occupazione.

7 - La denuncia, relativamente alle occupazioni realizzate con cavi e impianti per la fornitura di pubblici servizi, deve contenere i dati anagrafici completi del Concessionario, il codice fiscale, nonché il numero complessivo delle utenze, distinto sulla base del numero degli abitanti dei singoli Comuni serviti dal medesimo concessionario e compresi nell'ambito territoriale della Provincia di Pordenone. Per l'anno 2000, la denuncia, con il numero di utenze esistenti al 31.12.1999, deve essere presentata all'Ente entro il 30.04.2000. Per gli anni successivi, nel caso di variazioni in aumento o diminuzione delle utenze, verificatesi sino al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

8 - Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone entro il termine dell'occupazione, salvo per quanto diversamente disposto nel presente regolamento.

ART. 32 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1 - Entro il medesimo termine di presentazione della denuncia, di cui all'art. 31, è corrisposto l'intero canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con arrotondamento della cifra alle L. 1.000=

inferiori o superiori, mediante versamento su apposito bollettino di c.c. postale, predisposto dalla Provincia, ovvero, se dovuto per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione od autorizzazione ed in assenza di variazioni nella consistenza dell'occupazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, salvo che per i fornitori dei pubblici servizi che sono tenuti al versamento di quanto dovuto, sulla base della denuncia presentata entro il 31 gennaio dell'anno corrente, in unica soluzione, entro il 30 aprile.

2 - L'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, deve essere inviata all'Ente contestualmente alla presentazione della denuncia, ovvero, se dovuto per gli anni successivi a quello del rilascio dell'atto di concessione, entro il mese di febbraio di ogni anno. In caso di rateizzazione, entro i successivi 30 gg. dalla scadenza di ogni singola rata. Per i fornitori di pubblici servizi, l'attestazione deve essere inviata entro il mese di maggio.

3 - Per le occupazioni temporanee, realizzate da Enti o Società che gestiscono servizi pubblici, il versamento del canone è effettuato cumulativamente ogni 6 (sei) mesi previa presentazione di apposito rendiconto al competente Servizio Provinciale, contenente gli interventi eseguiti, le rispettive lunghezze di strada provinciale occupata, nonché la durata di ogni singola occupazione.

ART. 33 - LIMITE MINIMO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1 - Qualora l'ammontare del canone per le occupazioni sia permanenti che temporanee risulti pari o inferiore alla somma di L. 20.000 (ventimila) (€ 10,33) lo stesso non è dovuto.

ART. 34 - RIDUZIONE DEL CANONE

1 - Qualora la Provincia gravi la medesima concessione di ulteriori canoni previsti da altri dispositivi di legge, con esclusione di quelli connessi a prestazioni di servizi, la somma complessiva, derivante dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è ridotta di un importo pari alla somma di tali ulteriori canoni.

ART. 35 - MAGGIORAZIONE DEL CANONE

1 - Qualora, a seguito delle occupazioni effettuate ed in particolare per quelle relative alla posa di condutture, cavi ed impianti, si determinino, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, oneri manutentori non previsti a carico dell'Ente, il canone, di che trattasi, può essere maggiorato delle relative spese sostenute.

ART. 36 - RATEIZZAZIONE DEL CANONE

1 - Il canone, con esclusione di quello relativo ai pubblici servizi che è dovuto in unica soluzione, se di importo superiore alle L. 500.000 (cinquecentomila) (€ 258,23), può essere corrisposto in n. 4 (quattro) rate, senza interessi, aventi le seguenti scadenze:

- I rata - entro il mese di gennaio
- II rata - entro il mese di aprile
- III rata - entro il mese di luglio
- IV rata - entro il mese di ottobre

2 - Qualora l'occupazione si realizzi nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze, di cui al precedente comma, ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La rateizzazione deve comunque concludersi entro l'anno di inizio dell'occupazione, ovvero entro la sua scadenza se la medesima termina anteriormente al 31 dicembre.

3 - Qualora il concessionario versi in situazioni di particolare disagio economico, previo accertamento del Servizio Provinciale competente, possono essere rateizzati anche importi di canone inferiori alle L. 500.000 (€ 258,23).

ART. 37 - RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEL CANONE

1 - Qualora i concessionari provvedano a versare il canone o la rata di canone entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza, è dovuta la sanzione pecuniaria di cui all'art. 40, comma 4.

2 - Qualora i concessionari non provvedano a versare il canone o la rata di canone entro i successivi 30 gg. dalla data di scadenza, il Servizio Provinciale competente invia ai soggetti inadempienti, tramite raccomandata a.r., una apposita nota di sollecito con l'invito ad effettuare il versamento della somma dovuta, maggiorata delle spese sostenute per il sollecito medesimo (costo della raccomandata), nonchè delle sanzioni di cui all'art. 40, comma 5, e con l'indicazione del periodo di 30 gg entro il quale provvedere al pagamento.

3 - Decorsi infruttuosamente gli ulteriori 30 gg. concessi, di cui al comma 2, per il pagamento del canone o della rata di canone, lo stesso si considera omesso, in tale evenienza sono applicate le sanzioni di cui all'art. 40, comma 6, nonchè quanto previsto dall'art. 12, comma 3 lett. a). La Provincia può in ogni caso contestare ai concessionari o agli occupanti di fatto anche abusivi, mediante raccomandata a.r., il mancato versamento del canone e degli eventuali interessi e sanzioni, entro il termine massimo del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

ART. 38 - RISCOSSIONE COATTIVA

1 - Per l'omesso o parziale pagamento del canone o della rata di canone, la Provincia provvede, dopo aver infruttuosamente esperito le procedure di cui al precedente art. 37, alla riscossione coattiva delle somme dovute secondo le modalità previste dal Regio Decreto del 14.04.1910 n. 639.

2 - Parimenti si procede per l'omessa presentazione della denuncia, nonchè per l'omesso pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie, di diversa natura, comminate al concessionario.

ART. 39 - RIMBORSI

1 - I concessionari possono richiedere, con apposita motivata istanza rivolta alla Provincia, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di un anno dal giorno dell'eseguito pagamento del canone o della rata di canone di cui si chiede il rimborso.

Entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, la Provincia, provvede ad effettuare il rimborso, ovvero la respinge con parere motivato.

Sulle somme rimborsate, al concessionario, spettano gli interessi in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 40 - SANZIONI

1 - Per la tardiva presentazione della denuncia, effettuata entro i 30 gg. successivi alla scadenza, è dovuta una sanzione pecuniaria di L. 50.000 (cinquantamila) (€ 25,82).

2 - Per la tardiva presentazione della denuncia di cui all'art. 31, comma 4, è dovuta una sanzione pecuniaria di L. 70.000 (settantamila) (€ 36,15).

3 - Per l'omessa presentazione della denuncia è dovuta una sanzione pecuniaria di L.100.000 (centomila) (€ 51,65).

4 - Per il tardivo versamento del canone o della rata di canone, effettuato entro i successivi 30 gg. dalla data di scadenza, è dovuta una sanzione pecuniaria pari al 20% dell'ammontare del canone o della rata di canone.

5 - Per il tardivo versamento del canone o della rata di canone, effettuato entro gli ulteriori 30 gg., di cui all'art. 37 comma 2, è dovuta una sanzione pecuniaria pari al 30% dell'ammontare del canone o della rata di canone.

6 - Per l'omesso versamento del canone o della rata di canone è dovuta una sanzione pecuniaria pari al 100% dell'ammontare del canone o della rata di canone..

7 - Per le occupazioni prive dell'atto di concessione od autorizzazione, fermo restando quanto stabilito in materia dal D.Lgs. 285/92, è dovuta una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'ammontare del canone, ovvero, per le opere realizzate in modo difforme rispetto alle concessioni od autorizzazioni rilasciate, è dovuta una sanzione pecuniaria pari all'ammontare del canone..

8 - Per l'omesso versamento del canone o della rata di canone, si applicano gli interessi moratori in ragione del 2,5% per ogni semestre compiuto dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

9 - Per le occupazioni, di cui all'art. 14, effettuate senza la sussistenza delle condizioni d'urgenza è dovuta una sanzione pecuniaria da un minimo di L. 100.000 (centomila) (€ 51,65) ad un massimo di L. 1.000.000 (un milione) (€ 516,46) da valutarsi a cura del Servizio Viabilità.

10 - Per mancata comunicazione, relativamente alle occupazioni di cui all'art. 14, è dovuta una sanzione pecuniaria da un minimo di L. 100.000 (centomila) (€ 51,65) ad un massimo di L. 500.000

(cinquecentomila) (€ 258,23) da valutarsi a cura del Servizio Viabilità.

11 - Per le concessioni od autorizzazioni decadute e di fatto ulteriormente usufruite dai soggetti interessati, fatto salvo quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 285/92, è dovuta, qualora vi sia occupazione di suolo pubblico, una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'ammontare del canone.

12 - Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi n.1, 2, 3 non sono tra loro cumulabili, parimenti per quelle relative ai commi n. 4, 5, 6.

ART. 41 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 - La Provincia designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale ed organizzativa del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il predetto Funzionario sottoscrive tutti i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART. 42 - ESCLUSIONE DAL CANONE

1 - Sono escluse dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da altri Enti pubblici e soggetti privati per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

b) le occupazioni effettuate per manifestazioni politiche, culturali e sportive e di promozione economica del territorio.

c) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e orari dei servizi pubblici, orologi e indicatori meteorologici funzionanti per la pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, purchè non contengano messaggi pubblicitari, nonchè le aste delle bandiere.

d) le occupazioni realizzate dalle autovetture e dai mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico.

e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci.

f) le occupazioni realizzate con innesti o allacci agli impianti di erogazione di pubblici servizi.

g) le occupazioni sia temporanee che permanenti del sottosuolo realizzate con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

h) le occupazioni sia temporanee che permanenti effettuate con tende e simili, fisse o retrattili aggettanti sul suolo pubblico, nonchè i balconi, le verande, i bow-windows ed altri infissi di carattere stabile.

i) le occupazioni relative agli accessi ed ai passi carrabili, a qualsiasi tipologia essi appartengano.

l) le occupazioni realizzate con i mezzi pubblicitari.

ART. 43 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1 - In sede di prima applicazione, relativamente alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi, l'importo del canone dovuto alla Provincia è determinato nella misura del 20% della somma complessivamente corrisposta, per la medesima tipologia di occupazione, ai Comuni compresi nell'ambito del territorio provinciale.

2 - L'ammontare complessivo del canone, riferito alle occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da ogni singola azienda di erogazione dei

pubblici servizi, non può comunque essere inferiore a Lire 1.000.000 (un milione) annuo (516,46).

3 - La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 2, effettuate per l'esercizio di attività strumentali connesse ai pubblici servizi.

4 - Sono abrogati, con decorrenza 01.01.1999:

- a) il Regolamento Provinciale relativo alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- b) tutte le norme e disposizioni provinciali, concernenti il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta, non compatibili con il presente regolamento.

5 - Con il presente Regolamento si recepiscono tutti i dati rilevati a seguito della revisione del censimento delle occupazioni ubicate lungo le strade provinciali ed assegnato d'ufficio un nuovo numero progressivo di concessione.

ART. 44 - ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 1999.

D.LGS N. 446/97

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ELENCO CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI

STRADE PROVINCIALI	CATEGORIA I	CATEGORIA II	CATEGORIA III
1) della Val d'Arzino	Dalla Prg. Km. 0+000 fino a confine del Comune di Pinzano al Tagl.to		Percorso nei Comuni di Pinzano al Tagl.to e Vito d'Asio
2) di Maraldi		Intero percorso	
3) di Orgnese		Intero percorso	
4) Sandanielese			Intero percorso
5) di Claut			Intero percorso
6) del Sile	Intero percorso		
7) di Aviano	Dalla Prg km 0+000 fino a confine del Comune di Aviano	Percorso in Comune di Aviano	

8) di San Michele	Intero percorso		
9) di Pasiano	Intero percorso		
10) del Gorgazzo	Percorso nel Comune di Fontanafredda	Percorso in Comune di Polcenigo	
11) di Santa Foca	Intero percorso		
12) di Caneva	Percorso in Comune di Sacile	Percorso in Comune di Caneva	
13) di Cordovado	Intero percorso		
14) del Fiume	Intero percorso		
15) del Livenza	Percorso nei Comuni di Sacile-Brugnera e Prata di Pordenone	Percorso in comune di Caneva	
16) di Gruaro	Intero percorso		
17) di Vigonovo	Intero percorso		
18) del Teglio	Intero percorso		
19) di Montereale		Intero percorso	
20) di Andreis			Intero percorso
21) di Bannia	Intero percorso		
22) della Val Cosa	Percorso in Comune di Spilimbergo	Percorso nel Comune di Sequals; dal confine Sequals Travesio fino al ponte sul torrente Cosa in località Travesio	Dal ponte sul torrente Cosa in località Travesio a fine S.P.
23) di Tauriano	Percorso in Comune di Cordenons e di San Quirino	Percorso in Comune di Vivaro	

24) di Cordenons	Percorso nei Comuni di Cordenons e di san Quirino	Percorso in Comune di Aviano	
25) di Tamai	Intero percorso		
26) della Val Colvera		Dalla prg. Km. 0+000 fino al Ponte Iuliano sul torrente Colvera in Comune di Maniago	Dal Ponte sul torrente Colvera in Comune di Maniago fino alla fine S.P.
27) Vivarina	Percorso nei Comuni di San Giorgio della Richivelda - Arzene e Valvasone	Dalla prg 0+000 percorso nei Comuni di Maniago e Vivaro	
28) del Reghena	Intero percorso		
29) Pedemontana Occidentale		Intero percorso	
30) delle Ripe di Gradisca	Intero percorso		
31) della Roiata	Percorso nei Comuni di Fontanafredda - Roveredo in piano e S. Quirino	Percorso in Comune di Budoia	
32) di Toppo		Intero percorso	
33) di Usago		Intero percorso	
34) di Lestans		Percorso in Comune di Sequals	Percorso in Comune di Pinzano al Tagliamento
35) Opitergina	Intero percorso		
36) di Arba		Intero percorso	
37) di Zoppola	Intero percorso		

38 di Porcia	Intero percorso		
39) di Fanna		Intero percorso	
40) del Ponte di Madrisio	Intero percorso		
41) di Bagnarola	Intero percorso		
42) di Marignana	Intero percorso		
43) di Fagnigola	Intero percorso		
44) di San Paolo	Intero percorso		
45) di Cevraia	Intero percorso		
46) di Orcenico	Intero percorso		
47) di Cusano	Intero percorso		
48) di Tremeacque	Intero percorso		
49) di Prata	Intero percorso		
50) di Sacile	Intero percorso		
51) del Venchiaruzzo	Intero percorso		
52) di Castel d'Aviano	Pecorso nel Comune di Fontanafredda	Pecorso nei Comuni di Aviano e Budoia	
53) dei Magredi	Pecorso in Comune di S. Quirino	Pecorso in Comune di Vivaro	
54) di Chievolis			Intero percorso
55) di Pradis			Intero percorso
56) del Cao Maggiore	Intero percorso		
57) di Campone			Intero percorso
58) delle Grave	Intero percorso		
59) Tesana		Intero percorso	

60) delle Cinque Strade	Intero percorso		
61) del Cansiglio		Dalla prg. Km. 0+000 fino ad incrocio con la S.P. del Livenza in località Sarone di Caneva	Da incrocio con S.P. del Livenza in loc. Sarone fino a fine S.P.
62) di Castelnovo			Intero percorso
63) di Pala Barzana			Intero percorso
64) di Villadolt	Intero percorso		
65) dei Templari	Intero percorso		
66) di Piagno	Intero percorso		
67) di san Cassiano	Intero percorso		
68) del Taiedo	Intero percorso		
69) di Vajont		Intero percorso	
70) dei Camoi	Intero percorso		
71) di Ghirano	Intero percorso		